



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE "FEDERIGO ENRIQUES"

VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM)

Tel. 06121126340 fax 065681579 PEO rmeps090001@istruzione.it PEC rmeps090001@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 80204630588 Codice Meccanografico: RMPS090001 Distretto 21 Ambito Territoriale Lazio 10

Istituto capofila della Rete di scuole dell'Ambito Territoriale Lazio 10

**Affidamento del "Servizio di RPD e adeguamento al GDPR comprensivo della formazione del personale scolastico, di supporto alla redazione dei registri delle attività di trattamento, alla modulistica ed informativa necessarie nonché all'analisi del rischio e relative misure di sicurezza, al supporto per la revisione dei regolamenti inerenti al trattamento di dati, come da Regolamento Europeo e del Consiglio (UE) 679/2016 per la durata di anni 3"**

**Capitolato Speciale**

**Determina Prot. Nr. 0003284/VI.10**

**Avviso Prot. Nr. 0003286/VI.10**

**CIG: 75534052FE**

**Art. 1**

**Oggetto**

1. Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di RPD ed adeguamento al RGDPR comprensivo della formazione del personale scolastico, di supporto alla redazione dei registri delle attività di trattamento, alla modulistica ed informativa necessarie, nonché all'analisi del rischio e relative misure di sicurezza, al supporto nella revisione dei regolamenti inerenti il trattamento di dati, come da regolamento U.E. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, come meglio specificato nei successivi articoli.
2. La fornitura di servizi di cui al presente capitolato riguarda singolarmente tutte le istituzioni scolastiche autonome di seguito indicate:
  - a) Liceo Scientifico Statale "Federigo Enriques", via Federico Paolini 196, 00122 Roma;
  - b) Liceo Classico Statale "Anco Marzio", via Capo Palinuro 72, 00122 Roma;

- c) Liceo Scientifico Statale "Antonio Labriola", via Capo Sperone 50, 00122 Roma;
- d) Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Statale "Paolo Toscanelli", via delle Rande 22, 00122 Roma;
- e) Istituto di Istruzione Superiore "Verne - Via di Saponara", via di Saponara 150, 00125 Roma;
- f) Istituto Comprensivo Statale "Fanelli-Marini", via Francesco Orioli 38, 00119 Roma;
- g) Istituto Comprensivo Statale "Marco Ulpio Traiano", via di Dragona 445, 00126 Roma;
- h) Istituto Comprensivo Statale "Aristide Leonori", via Achille Funi 41, 00125 Roma;
- i) Istituto Comprensivo Statale "Calderini-Tuccimei", via Costantino Beschi 12, 00125 Roma;
- j) Istituto Comprensivo Statale "Via Giuliano da Sangallo", via Giuliano da Sangallo 11, 00121 Roma;
- k) Istituto Comprensivo Statale "Via Mar dei Caraibi", via Mar dei Caraibi 30, 00122 Roma.
- l) Istituto Comprensivo Statale "Via Mar Rosso", via Mar Rosso 68, 00122 Roma;
- m) Istituto Comprensivo Statale "Alessandro Magno", via Stesicoro 115, 00125 Roma;
- n) Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Paolo II", viale A. Ruspoli 80, 00126 Roma;
- o) Istituto Comprensivo Statale "Via Carotenuto 30", via Mario Carotenuto 30, 00125 Roma;
- p) Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci", via di Maccarese 38/40, 00054 Fiumicino (RM);
- q) Istituto Comprensivo Statale "Torrimpietra", via di Granaretto snc, 00054 Fiumicino (RM);
- r) Istituto Comprensivo Statale "C. Colombo", via dell'Ippocampo 41, 00054 Fiumicino (RM);
- s) Istituto Comprensivo Statale "G.B. Grassi", via del Serbatoio n. 32, 00054 Fiumicino (RM);
- t) Istituto Comprensivo Statale "Lido del Faro", via G. Fontana 13, 00054 Fiumicino (RM);
- u) Istituto Comprensivo Statale "Fregene-Passoscuro", via Serrenti 70/72, 00054 Fiumicino (RM);
- v) Istituto Comprensivo Statale "Porto Romano", via G. Bignami 26, 00054 Fiumicino (RM);
- w) Istituto Comprensivo Statale "Maccarese", viale Castel S. Giorgio 205, 00054 Fiumicino (RM).

3. Nel presente Capitolato, per “scuole” si intendono le istituzioni scolastiche autonome di cui al comma precedente.

## **Art. 2**

### **Durata del servizio**

Il contratto ha durata di 3 (TRE) anni dalla data di aggiudicazione del servizio. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza, senza possibilità di proroga tacita.

## **Art. 3**

### **Descrizione del servizio**

1. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare immediatamente alla stazione appaltante l'assegnazione nominativa, a ciascuna delle scuole, di un RPD (è consentito assegnare distinti RPD a distinti gruppi di scuole, fermi restando tutti gli obblighi di seguito previsti; non è invece consentito assegnare più di un RPD a una scuola), in persona con adeguata formazione e comprovata competenza, maturata anche nell'ambito della realtà delle istituzioni scolastiche. Il RPD è tenuto, singolarmente per ciascuna delle scuole assegnategli:
  - a) a informare e fornire consulenza al titolare al trattamento o al responsabile al trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento U.E. 2016/679 e da altre disposizioni dell'Unione e degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
  - b) sorvegliare l'osservanza del citato regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del regolamento U.E. 679/2016;

- d) fornire un parere su quanto rilevato dall'analisi del rischio di tipo tecnico/organizzativo e indicare eventuali azioni da intraprendere per stabilire le opportune misure di sicurezza adeguate rispetto ai rischi eventualmente rilevati.
2. L'aggiudicatario dovrà, singolarmente per ciascuna delle scuole:
- a) effettuare una valutazione dello stato dell'arte in materia di protezione dei dati, fornendo una Gap analysis che evidenzii lo stato di conformità/non conformità al Regolamento U.E. 679/2016 entro e non oltre il 1° ottobre 2018. Le scuole forniranno, dietro richiesta, tutti i dati che necessiteranno all'aggiudicatario per la stesura del documento. Il documento dovrà indicare con chiarezza le azioni da intraprendere per adeguare ogni scuola alle misure organizzative, procedurali e tecnologiche minime previste dal Regolamento e su cui il RPD dovrà vigilare nel tempo;
  - b) supportare le scuole nella fase operativa di adeguamento al documento di analisi sia tramite presenza in loco, ove richiesto, che da remoto.
3. E' richiesto all'aggiudicatario di effettuare le seguenti attività in ciascuna delle scuole:
- n. 1 incontro di formazione iniziale di 4 ore, entro il termine del 01/10/2018;
  - n. 1 giornata per il supporto alla predisposizione dei registri delle attività di trattamento dati - art 30 del regolamento U.E. 679/2016, entro il termine del 31/10/2018;
  - n. 1 giornata per la creazione del registro dei data breach e delle modalità di notifica e comunicazione - artt. 33-34 del regolamento U.E. 679/2016, entro il termine del 31/10/2018;
  - n. 1 giornata di assistenza per individuazione delle modalità di gestione delle segnalazioni e richieste di accesso ai dati personali, entro il termine del 31/10/2018;
  - n. 2 giornate per fornire supporto alle scuole per la redazione dell'analisi del rischio di tipo tecnico/organizzativo. Il documento frutto dell'analisi dovrà essere predisposto entro 30/11/2018 in modo da poter essere sottoposto alla supervisione del RPD;

- n. 2 giornate per supporto alla revisione delle modulistiche inerenti la materia oggetto dell'appalto, compresi i provvedimenti di designazione dei responsabili, referenti e degli autorizzati al trattamento dati entro il termine del 31/12/2018;
  - n. 2 giornate per supporto alla revisione o redazione dei regolamenti interni inerenti la materia oggetto dell'appalto, entro il termine del 01/07/2019.
4. Nel caso in cui fosse necessario utilizzare un numero inferiore di giornate per una delle attività sopra esposte, il residuo sarà suddiviso secondo le necessità di ciascuna scuola sulle restanti attività. Per ottemperare a quanto sopra riportato, l'aggiudicatario potrà utilizzare apposito software o comunque appositi moduli informatici che fornirà gratuitamente alle scuole durante lo svolgimento del servizio. Al termine dello stesso si farà carico di assicurare il corretto riversamento dei dati rilevati in formati aperti in modo che le scuole possano agevolmente reimportarli in altre piattaforme senza doverli reinserire manualmente.
5. L'aggiudicatario dovrà garantire al personale delle scuole la formazione specifica, sia di tipo giuridico che di tipo organizzativo/tecnico, prevedendo almeno 4 giornate presso la sede di ciascuna scuola da svolgersi durante la durata contrattuale, di cui 2 entro il primo anno di vigenza e uno in ciascuno degli anni successivi, oltre ad eventuali giornate da "remoto" o con sistemi di e-learning che certifichino l'avvenuta sessione di formazione per il personale che dovesse eventualmente entrare in servizio durante la durata del contratto. La formazione seguirà le direttive del RPD che indicherà gli argomenti da trattare.

#### **Art. 4**

##### **Corrispettivo**

1. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni attività necessaria alla prestazione del Servizio, così come disciplinata dal presente capitolato ed è costituito dal prezzo offerto in sede di gara.
2. L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

## **Art. 5**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti**

1. Con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n.136/2010 e s.m.i.
3. In particolare, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l'aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente. La mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.
4. L'aggiudicatario inoltre si impegna a comunicare alla stazione appaltante entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.
5. L'aggiudicatario invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni nazionali in materia. La stazione appaltante provvederà, a seguito dei controlli effettuati sulle prestazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali

e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

6. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica.
7. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto. Qualora l'aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione della stazione appaltante da comunicarsi via PEC o con lettera raccomandata A/R.
8. Il corrispettivo, calcolato su tre anni a far data dall'aggiudicazione, sarà suddiviso in sei fatture semestrali posticipate.

## **Art. 6**

### **Obbligazioni dell'aggiudicatario**

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
3. L'aggiudicatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali scolastici nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'aggiudicatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

## **Art.7**

### **Risoluzione**

1. Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà della stazione appaltante, previa contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, di risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:
  - a) danno all'immagine di una o più scuole;
  - b) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Resta inteso che la stazione appaltante si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'aggiudicatario.

## **Art. 8**

### **Recesso e rinegoziazione**

1. E' facoltà della stazione appaltante recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'aggiudicatario, da parte della stazione appaltante, di apposita comunicazione a mezzo PEC la quale dovrà pervenire almeno 1 (un) mese prima della data del recesso, in tal caso la stazione appaltante si obbliga a pagare all'aggiudicatario unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.
2. Nel caso di recesso l'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.
3. In caso di sopravvenuta operatività di convenzione CONSIP, più conveniente per la stazione appaltante, ovvero dell'emanazione di norme particolari per l'applicazione del RGPD alle istituzioni scolastiche statali, si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

## **Art. 9**

### **Responsabilità civile e polizza assicurativa**



1. Con la stipula del contratto, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante e tutte le scuole, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, l'aggiudicatario dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto.
4. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario dovrà stipulare, se non già in possesso, apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, comprese la stazione appaltante e tutte le scuole, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.
5. La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto.
6. Resta comunque ferma la totale responsabilità dell'aggiudicatario riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.
7. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli aventi causa.

## **Art.10**

### **Divieto di cessione del contratto**

1. E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

## **Art.11**

### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'aggiudicatario pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante e tutte le scuole per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante o di una o più scuole un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la stazione appaltante e tutte le scuole sono tenute ad informare prontamente per iscritto l'aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della stazione appaltante o di una o più scuole, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

## **Art.12**

### **Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **Art.13**

### **Privacy**

1. Informativa ex art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali“ e trattamento dei dati personali:
  - a) ai sensi dell’art. 29 del d.lgs.196/2003 il titolare del trattamento dati personali è il Liceo Scientifico Statale “Federigo Enriques” di Roma nella persona del dirigente scolastico pro-tempore;
  - b) responsabile del trattamento interno dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del Liceo Scientifico Statale “Federigo Enriques” di Roma;
  - c) i dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali;
  - d) si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 d.lgs.196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

#### **Art.14**

##### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del contratto, ad eccezione delle spese che fanno carico per legge alla stazione appaltante.

Roma, 2 luglio 2018

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Antonio Palcich